

Confronto tra il testo uscito dalla Camera e l'ultimo emendamento del Relatore Stefano Lepri

Art.5 Testo Camera	Art. 5 Ultimo emendamento Lepri	Commento
e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:	e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:	Identico
<p>1) che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali;</p> <p>1) che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali;</p>	<p>1) che alla loro costituzione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle <i>fattile</i> giuridiche previste per gli enti del Terzo settore;</p>	<p>- il termine fattile è evidentemente un refuso, sarà "forme giuridiche"</p> <p>Sarebbe meglio limitarsi alle associazioni, o alle organizzazioni nelle quali sia prevalente la presenza del volontariato. Così anche la Fondazione Don Gnocchi, e forse anche le Fob potrebbero essere tra i soci e tra gli enti costituenti.</p>
	<p>2) che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore;</p>	<p>"il sostegno di iniziative territoriali solidali" non si vede perché debba essere inteso come erogazione di fondi, chi si occupa di dare sostegno ai volontari ai processi di partecipazione a livello territoriale (ad es. PdZ 328)?</p>
3) che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;	3) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;	<p>Ma come si fa a fare una programmazione triennale con le risorse dell'art. 15 la cui entità si sa solo di anno in anno?</p>
	4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare, con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;	<p>Non la maggioranza dei voti, ma dei soci deve essere costituita da Odv. Così potrebbe essere anche una sorta di <i>golden shar</i>, che pone come vincolante il voto delle Odv anche se in minoranza.</p>

Art.5 Testo Camera	Art. 5 Ultimo emendamento Lepri	Commento
	5) forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;	Quali? E' la fotocopia del regolamento del Forum, che non condividiamo perché indeboliste nel suo insieme il volontariato e il TS, ma comunque si tratta di materia che attiene alle libere decisioni delle organizzazioni, non a senso regolarla per legge.
	6) che gli stessi non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;	La norma è indiscriminata, meglio la circolare Turco, che stabiliva la priorità dei servizi, ma nel caso in cui l'1/15 superava le risorse necessarie per i servizi prevedeva comunque un utilizzo delle risorse rimanenti. Inoltre così qualsiasi sostegno nei riguardi delle organizzazioni di TS (ad es. un bando di idee sulla formazione) deve essere amministrativamente gestito direttamente dal Csv, che pagherà tutte le prestazioni in beni e servizi a favore di quell'ente di TS, con un conseguente aggravio burocratico amministrativo. Poi così come è formulato sarebbero possibile fare erogazioni per gli enti non di TS?
4) che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi provvedano organismi regionali e nazionali, la cui costituzione sia ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;	<i>e-bis</i>) revisione dell'attività di programmazione e controllo dell'attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovra-regionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo: 1) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;	La verifica periodica del mantenimento dei requisiti sotto il profilo della qualità dei servizi deve essere svolta da un ente terzo e non da chi eroga i fondi che potrebbe così influenzare anche pesantemente l'operatività del Csv. Inoltre determinante è ciò che pensa il volontariato in materia. Regione

Art.5 Testo Camera	Art. 5 Ultimo emendamento Lepri	Commento
	<p>2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici;».</p>	<p>Meglio la situazione attuale che non prevede alcuna forma di compenso per i membri del CoGe.</p>